

Decisioni del Consiglio nazionale del 3.5.2012
Decisioni del Consiglio degli Stati del 6.6.2012
Proposte della Conferenza di conciliazione del 12.6.2012
Decreto federale
sul programma di legislatura 2011–2015

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 146 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002² sul Parlamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 2012³,

decreta:

Sezione 1: Indirizzi politici e programma di legislatura

Art. 1

Nella legislatura 2011–2015 la politica della Confederazione si basa sugli indirizzi seguenti:

1. la piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti (sezione 2);
2. la Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale (sezione 3);
3. la sicurezza della Svizzera è garantita (sezione 4);
4. la coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo (sezione 5);
5. la Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità (sezione 6);
6. la Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione (sezione 7);
7. la Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento (sezione 7a).

¹ RS 101

² RS 171.10

³ FF 2012 305

Sezione 2:**La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti****Art. 2** Obiettivo 1: l'equilibrio delle finanze federali è preservato

Per raggiungere l'obiettivo 1 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

1. elaborare riforme strutturali nell'intera gamma di compiti della Confederazione;
2. definire priorità a medio termine relative alla politica della spesa pubblica;
3. attuare il nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG).

Art. 3 Obiettivo 2: l'economia svizzera è rafforzata da condizioni quadro ottimali e continua a crescere

Per raggiungere l'obiettivo 2 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

4. adottare la politica di crescita 2012–2015;
- 4^{bis}. ridurre l'onere amministrativo delle imprese;
- 4^{ter}. *promuovere la produzione industriale nelle diverse parti del Paese creando le adeguate condizioni quadro;*
- 4^{ter}. *promuovere la produzione industriale e il turismo nelle diverse parti del Paese creando le adeguate condizioni quadro; (=CS)*
5. adottare la promozione della piazza economica 2016–2019;
6. adottare il messaggio sulla modifica della legge dell'8 ottobre 1982⁴ sull'approvvigionamento del Paese.

Art. 4 Obiettivo 3: la stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite; la Svizzera dispone di un quadro normativo concorrenziale, semplice e non burocratico

Per raggiungere l'obiettivo 3 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

7. estendere la rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e l'accesso facilitato ai mercati;
- 7^{bis}. *attuare una strategia che garantisca l'adempimento degli obblighi fiscali dei cittadini e tuteli la sfera privata;*

7^{bis}. *Stralciare (=CS)*

7^{ter}. sviluppare una piazza finanziaria che crei fiducia attorno a sé, sia conforme alle norme fiscali e competitiva.

Art. 5 Obiettivo 4: la politica agricola continua ad evolvere nella direzione di una politica integrata a favore del settore agroalimentare

Per raggiungere l'obiettivo 4 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

8. adottare il messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2014–2017);

8^{bis}. sostenere la strategia della qualità;

9. sviluppare ulteriormente la politica agricola dopo il 2017;

9^{bis}. sviluppare ulteriormente una politica agricola che promuova un'agricoltura produttiva e rispettosa dell'ambiente.

Art. 6 Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere sono ottimizzate

Obiettivo 5: la capacità d'azione e le prestazioni delle istituzioni svizzere nonché la collaborazione tra le stesse sono ottimizzate (=CS)

Per raggiungere l'obiettivo 5 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

10. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 17 dicembre 1976⁵ sui diritti politici;

10^{bis}. [migliorare l'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni;](#)

10^{bis}. *Stralciare (=CS)*

11. attuare la strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011–2015;

11^{bis}. [distribuire meglio le responsabilità di governo;](#)

11^{bis}. *Stralciare (=CS)*

Maggioranza:

11^{ter}. [rafforzare l'influenza del Consiglio federale sul piano nazionale e internazionale.](#) (=CN)

11^{ter}. *Stralciare*

Art. 7 Obiettivo 6: l'attrattiva e la credibilità del sistema fiscale svizzero sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 6 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

12. eliminare la «penalizzazione del matrimonio» e adottare soluzioni equilibrate nell'imposizione dei coniugi e della famiglia;
13. [adottare il messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese, promuovendo le imprese orientate alla produzione;](#)
13. ***adottare il messaggio a sostegno della riforma III dell'imposizione delle imprese; (=CS)***
14. adottare il messaggio a sostegno della riforma fiscale ecologica;
- 14^{bis}. [abolire le tasse d'emissione.](#)
- 14^{bis}. ***Stralciare (=CS)***

Art. 8 Obiettivo 7: la Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e da altre tecnologie moderne

Per raggiungere l'obiettivo 7 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

15. adottare il messaggio su una nuova legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata;
16. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali;
17. attuare la «Strategia e-government Svizzera»;
18. aggiornare e attuare la strategia per una società dell'informazione in Svizzera;
19. sviluppare ulteriormente e attuare la strategia in materia di voto elettronico.

Sezione 3:

La Svizzera è ben posizionata a livello regionale e globale e rafforza la propria influenza nel contesto internazionale

Art. 9 Obiettivo 8: la Svizzera è ben relazionata a livello mondiale e consolida la sua posizione nel contesto internazionale e in seno alle istituzioni multilaterali

Per raggiungere l'obiettivo 8 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

20. adottare il messaggio concernente il blocco preventivo dei valori patrimoniali di persone politicamente esposte e della loro cerchia;
21. adottare il messaggio concernente il rinnovo della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale;

⁶ RS 170.512

22. adottare il messaggio sulla continuazione dell'aiuto monetario internazionale;
23. disciplinare la partecipazione della Svizzera al finanziamento della ricostituzione dei fondi delle agenzie internazionali per lo sviluppo (Banca mondiale e Associazione internazionale per lo sviluppo);
- 23^{bis}. rafforzare la posizione della Ginevra internazionale, segnatamente tenendo conto degli sviluppi prevedibili delle tecnologie di comunicazione;
- 23^{bis}. rafforzare la posizione della Ginevra internazionale; (=CS)

Maggioranza:

- 23^{ter}. *adottare una strategia in materia di personale che rafforzi la posizione della Svizzera nelle organizzazioni internazionali: la Confederazione definisce una politica in materia di personale volta a collocare collaboratori dell'amministrazione e altri Svizzeri nei posti chiave delle organizzazioni internazionali.* (=CN)

23^{ter}. *Stralciare*

Art. 10 Obiettivo 9: le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono rafforzate

Per raggiungere l'obiettivo 9 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

24. disciplinare le questioni istituzionali tra la Svizzera e l'UE;
25. estendere alla Croazia l'Accordo del 21 giugno 1999⁷ sulla libera circolazione delle persone;
- 25^{bis}. nell'ambito delle relazioni con l'UE, varare riforme interne che rafforzino i diritti di partecipazione dei Cantoni;
26. adottare il messaggio concernente l'approvazione di un accordo bilaterale di cooperazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza;
27. concludere un accordo con l'UE sulla collaborazione in materia di sicurezza dei prodotti chimici (REACH e CLP);
28. concludere accordi con l'UE nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della sicurezza dei prodotti e della sanità pubblica.

Art. 11 Obiettivo 10: lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue

Per raggiungere l'obiettivo 10 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

29. approfondire la strategia economica esterna;
30. rafforzare l'Organizzazione mondiale del commercio;

Maggioranza:

⁷ RS 0.142.112.681

30^{bis}. *il Consiglio federale si adopera in seno all'OMC affinché le norme commerciali dell'organizzazione siano conformi a criteri minimi sotto il profilo sociale e ambientale; (=CN)*

30^{bis}. *Stralciare*

Maggioranza:

30^{ter}. *adottare una strategia secondo cui le imprese operanti sul piano internazionale si assumono le responsabilità che incombono loro in virtù del diritto internazionale. La legislazione svizzera prevede che le imprese operanti sul piano internazionale facciano fronte alle loro responsabilità internazionali circa il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione; (=CN)*

30^{ter}. *Stralciare*

31. sviluppare e rafforzare la rete degli accordi di libero scambio.

Art. 12 Obiettivo 11: la Svizzera fornisce un contributo adeguato all'eliminazione della povertà e all'attenuazione dei rischi globali

Per raggiungere l'obiettivo 11 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

32. adottare il messaggio sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 2013–2016;

32^{bis}. *abbinare la cooperazione allo sviluppo agli accordi di riammissione dei richiedenti l'asilo respinti.*

32^{bis}. *Stralciare (=CS)*

Art. 13 Obiettivo 12: la Svizzera rafforza il proprio impegno nell'ambito dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici

Per raggiungere l'obiettivo 12 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

33. adottare il messaggio del 20 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate;

34. adottare il messaggio del 13 dicembre 2006 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili;

35. proseguire le misure di promozione civile della pace e della sicurezza umana negli anni 2016–2020;

35^{bis}. *definire una strategia che permetta di seguire una politica estera ad hoc nei confronti degli Stati autocratici o che violano i diritti umani. La Svizzera deve fare il possibile per promuovere la democrazia e la «good governance» nel mondo. I contatti della Svizzera con tali Stati devono concorrere a promuovere i diritti umani in tali Paesi;*

35^{bis}. *definire una strategia che permetta di seguire una politica estera ad hoc nei confronti degli Stati autocratici o che violano i diritti umani. Le*

relazioni della Svizzera con tali Paesi sono volte a promuovere il rispetto dei diritti umani; (=CS)

36. valutare il centro di competenze per prestazioni nel settore dei diritti dell'uomo.

Sezione 4: La sicurezza della Svizzera è garantita

Art. 14 Obiettivo 13: gli strumenti d'individuazione precoce e di lotta contro rischi e minacce sono applicati efficacemente

Per raggiungere l'obiettivo 13 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

37. adottare il messaggio sulla revisione totale della legge federale del 3 ottobre 2008⁸ sul servizio informazioni civile;
38. adottare la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+;
39. attuare il rapporto sull'esercito 2010;
40. [adottare e attuare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera.](#)
40. *adottare il rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera. (=CS)*

Art. 15 Obiettivo 14: la criminalità, il terrorismo e gli attacchi informatici sono combattuti con successo e misure preventive sono adottate contro il ricorso alla violenza nella società

Per raggiungere l'obiettivo 14 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

41. adottare il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale⁹, nel Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁰ e nel diritto penale accessorio;
- 41^{bis}. chiarire il ruolo e i compiti dei vari soggetti operanti nel settore della sicurezza interna;
42. adottare il messaggio concernente la revisione della Parte generale del Codice penale, del Codice penale militare del 13 giugno 1927 e del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹¹ (modifica del diritto delle sanzioni);
- 42^{bis}. la Svizzera adotta tutte le misure, comprese quelle legislative, idonee a eliminare ogni forma di tratta degli esseri umani e di sfruttamento;
43. adottare la strategia nazionale di difesa cibernetica;
43. adottare e attuare la strategia nazionale di difesa cibernetica;

⁸ RS 121

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ RS 311.1

44. ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 ottobre 2011 sulla contraffazione dei prodotti medicali e reati simili che implicano una minaccia alla salute pubblica (Convenzione Medicrime);
- 44^{bis}. adottare misure di lotta e di prevenzione del tifo violento;
- 44^{ter}. il Consiglio federale conduce una politica efficace contro la criminalità economica.

Art. 16 Obiettivo 15: la collaborazione con partner svizzeri ed esteri è intensificata

Per raggiungere l'obiettivo 15 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

45. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 20 marzo 1981¹² sull'assistenza internazionale in materia penale;
46. adeguare il diritto svizzero ai futuri sviluppi dell'acquis di Schengen e dell'acquis di Dublino;
- 46^{bis}. esortare il Consiglio federale a sollecitare i partner esteri affinché applichino correttamente gli accordi di Schengen e Dublino.
- 46^{bis}. *Stralciare (=CS)*

Sezione 5:

La coesione sociale della Svizzera è rafforzata e le sfide demografiche sono affrontate con successo

Art. 17 Obiettivo 16: le opportunità offerte dalla migrazione sono colte mentre i rischi sono combattuti

Per raggiungere l'obiettivo 16 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

47. adottare il messaggio concernente la revisione della legge del 26 giugno 1998¹³ sull'asilo e attuare gli accordi di riammissione esistenti nonché concluderne di nuovi;
48. adottare le nuove disposizioni in materia d'integrazione e sancire la questione dell'integrazione nelle leggi speciali;
49. adottare il rapporto «Libera circolazione delle persone e immigrazione».

Art. 18 Obiettivo 17: la coesione sociale è rafforzata e i valori comuni sono promossi

Per raggiungere l'obiettivo 17 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

- 49^{ter}. attuare la strategia di lotta alla povertà;
- 49^{quater}. promuovere la compatibilità tra famiglia e professione o istruzione;

¹² RS 351.1

¹³ RS 142.31

- 49^{quinquies}. promuovere la compatibilità tra professione e assistenza ai congiunti (work & care);
50. adottare il messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2019;
51. adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 24 marzo 2006¹⁴ sulla radiotelevisione;
52. esaminare il rinnovo dell'Accordo dell'11 ottobre 2007¹⁵ con l'UE sulla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA;
- 52^{bis}. definire una politica globale delle aree rurali.

Art. 19 Obiettivo 18: l'aumento dei costi nel settore della salute è contrastato, si migliora la qualità dell'assistenza medica e si accresce la sicurezza dei pazienti

Per raggiungere l'obiettivo 18 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

53. concretizzare la strategia del Consiglio federale sulla qualità nel sistema sanitario;
- 53^{bis}. *promuovere la formazione nel settore delle cure per far fronte alla carenza di personale indigeno; (=CN)*
- 53^{bis}. *Stralciare*
54. preparare l'attuazione della revisione totale della legge sulle epidemie¹⁶ ed elaborare la strategia nazionale per la lotta contro le infezioni associate alle cure e le resistenze agli agenti patogeni;
- 54^{bis}. *definire una strategia nazionale di promozione delle strutture intermedie di assistenza agli anziani;*
- 54^{bis}. *Stralciare (=CS)*
55. adottare il messaggio concernente la modifica di legge del 15 dicembre 2000¹⁷ sugli agenti terapeutici (2^a fase);
56. rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce e la promozione della salute;
57. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sulla registrazione dei tumori e di altre diagnosi;
58. formulare la strategia nazionale della salute;
59. adottare il messaggio concernente la modifica della legge del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche;
60. adottare il messaggio concernente la modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge del 18 dicembre 1998¹⁹

¹⁴ RS 784.40

¹⁵ RS 0.784.405.226.8

¹⁶ FF 2011 283

¹⁷ RS 812.21

¹⁸ RS 811.11

concernente la procreazione con assistenza medica per disciplinare la questione della diagnostica prenatale;

61. mettere in vigore la legge del 30 settembre 2011²⁰ concernente la ricerca sull'essere umano;

61^{bis}. rafforzare le competenze sanitarie e la responsabilità individuale della popolazione, in particolare accrescendo la trasparenza e l'informazione riguardo al decorso delle cure e assicurando un'adeguata partecipazione dei pazienti;

61^{ter}. **semplificare il sistema di finanziamento introducendo il finanziamento monista.**

61^{ter}. ***Stralciare (=CS)***

Art. 20 Obiettivo 19: la protezione sociale poggia su una base finanziariamente consolidata e garantita a lungo termine

Per raggiungere l'obiettivo 19 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

62. adottare la 12^a revisione dell'AVS;

63. presentare e attuare il rapporto sul futuro del 2° pilastro;

64. adottare i pacchetti di misure della 6^a revisione dell'AI;

64^{bis}. intensificare la collaborazione tra assicurazione invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e i settori formazione professionale, aiuto sociale e integrazione, per coordinare d'intesa con i Cantoni le diverse misure di integrazione professionale;

65. rafforzare la vigilanza sull'assicurazione sociale malattie;

65^{bis}. **introdurre norme fiscali e un freno alle spese nel settore delle assicurazioni sociali;**

65^{bis}. ***Stralciare (=CS)***

65^{ter}. esaminare la coerenza e il coordinamento delle assicurazioni sociali e proporre le modifiche necessarie a garantire una maggiore coesione sociale.

Art. 20a **Obiettivo 19a: le riforme badano a ripartire in modo corretto ed equilibrato i diritti e i doveri tra le generazioni**

Art. 20a ***Stralciare (=CS)***

¹⁹ RS **810.11**

²⁰ FF **2011** 6589

Sezione 6:**La Svizzera utilizza l'energia e le risorse in maniera efficace e sostenibile ed è pronta a gestire il crescente fabbisogno di mobilità**

Art. 21 Obiettivo 20: l'approvvigionamento della Svizzera in energia e in risorse naturali è garantito a lungo termine ed è dato il via all'uscita graduale dal nucleare nonché alle misure volte a ridurre la dipendenza dalle energie fossili

Per raggiungere l'obiettivo 20 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

66. concretizzare e attuare la Strategia energetica 2050 e definire un piano direttore concernente l'approvvigionamento energetico di Confederazione e Cantoni;
67. concretizzare e attuare le misure per un'economia basata su energie rinnovabili e che economizzi le risorse;
68. adottare l'Accordo con l'UE nel settore dell'energia.

Art. 22 Obiettivo 21: la Svizzera dispone di un sistema d'infrastrutture di trasporto sviluppato e finanziariamente solido

Per raggiungere l'obiettivo 21 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

69. adottare il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» e il progetto «Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria» (FAIF);
70. adottare il messaggio concernente il nuovo regime di finanziamento delle infrastrutture ferroviarie in Svizzera;
71. adottare il messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere e la convenzione sulle prestazioni conclusa tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013–2016;
72. adottare il messaggio sulla modifica del decreto federale del 21 giugno 1960²¹ concernente la rete delle strade nazionali e sul finanziamento degli adeguamenti;
73. proseguire il programma per l'eliminazione di insufficienze di capacità nella rete delle strade nazionali;
74. proporre una decisione di principio riguardante il risanamento della galleria stradale del San Gottardo;
- 74^{bis}. proseguire e intensificare i negoziati con l'UE relativi alla borsa dei transiti alpini;
75. adottare la revisione parziale II della legge federale del 21 dicembre 1948²² sulla navigazione aerea.

²¹ RS 725.113.11

²² RS 748.0

Art. 23 Obiettivo 22: la Svizzera partecipa alla lotta contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Per raggiungere l'obiettivo 22 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

76. sviluppare una politica climatica per il periodo successivo al 2012.

Art. 24 Obiettivo 23: la Svizzera utilizza in maniera ottimale il territorio e il suolo e si adopera per proteggere efficacemente l'ambiente, la natura e il paesaggio rurale armonizzando al meglio l'organizzazione del territorio con le nuove infrastrutture

Per raggiungere l'obiettivo 23 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

77. adottare la seconda tappa della revisione della legge del 22 giugno 1979²³ sulla pianificazione del territorio;
78. concretizzare la strategia volta a promuovere la biodiversità;
79. adottare la «Strategia per uno sviluppo sostenibile» per gli anni 2016–2019;
80. adottare la Politica degli agglomerati della Confederazione per il periodo di legislatura 2016–2019.

Sezione 7:

La Svizzera occupa una posizione di spicco nei settori della formazione, della ricerca e dell'innovazione

Art. 25 Obiettivo 24: l'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 24 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

81. promuovere l'educazione, la ricerca e l'innovazione (ERI) negli anni 2013–2016;
82. concludere una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario;
83. effettuare la revisione totale della legge del 7 ottobre 1983²⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
84. assicurare la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per gli anni 2014–2020 («Horizon 2020»);
85. adottare il messaggio concernente una nuova legge sulle professioni sanitarie;
86. attuare il decreto del Consiglio federale concernente l'incorporazione dei settori dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel DFE.

²³ RS 700

²⁴ RS 420.1; FF 2011 7811

Art. 26 Obiettivo 25: la formazione di giovani leve in ambiti specialistici altamente qualificati della scienza e dell'economia è ulteriormente promossa e l'attitudine dei giovani alla formazione e all'impiego è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 25 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

87. assicurare la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù per gli anni 2014–2020 («Erasmus for all»);

88. adottare il messaggio sulla modifica della legge federale del 9 ottobre 1987²⁵ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero;

88^{bis}. *promuovere il settore MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche) in tutti i livelli scolastici; (=CN)*

88^{bis}. *Stralciare*

88^{ter}. *garantire la comparabilità e il riconoscimento dei diplomi svizzeri di formazione professionale superiore sul piano nazionale e internazionale.*

88^{ter}. *Stralciare (=CS)*

88^{quater}. *consolidare e potenziare i sussidi alla formazione; armonizzare il sistema, d'intesa con i Cantoni e in linea con il Concordato della CDPE sulle borse di studio, per garantire le pari opportunità nell'accesso alla formazione. (=CS)*

Art. 27 Obiettivo 26: le condizioni quadro per la formazione continua sono ottimizzate e consolidate

Per raggiungere l'obiettivo 26 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

89. adottare il messaggio concernente una nuova legge federale sulla formazione continua;

89^{bis}. *promuovere l'accesso ai cicli di formazione professionale degli adulti poco o affatto qualificati.*

89^{bis}. *Stralciare (=CS)*

Sezione 7a:

La Svizzera assicura la parità dei sessi di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione, il lavoro e l'età di pensionamento

Art. 27a Obiettivo 27: la parità delle opportunità è migliorata

Per raggiungere l'obiettivo 27 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

90. rafforzare le misure di lotta alle discriminazioni salariali basate sul sesso ed vagliare l'adozione di strumenti statuali supplementari;

91. seguire la situazione nelle imprese svizzere con riguardo all'evoluzione della percentuale di donne nei consigli d'amministrazione;
92. dare seguito alle misure di prevenzione e di lotta alle violenze domestiche;
93. promuovere le misure che favoriscano un aumento della percentuale di donne nel settore MINT.

Art. 27b Obiettivo 28: la parità dei sessi nell'Amministrazione federale e nelle aziende parastatali è raggiunta e le pari opportunità delle minoranze linguistiche sono garantite

Per raggiungere l'obiettivo 28 devono essere presi i provvedimenti seguenti:

94. aumentare notevolmente la percentuale di donne e di minoranze linguistiche tra i quadri dell'Amministrazione federale, nonché tra i quadri e nei consigli d'amministrazione delle aziende statali e parastatali.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Attuazione del programma di legislatura

¹ Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale i disegni di atti necessari per raggiungere gli obiettivi.

² Indica ogni volta nei suoi obiettivi annuali quando verranno sottoposti i relativi messaggi.

Art. 29 Raggiungimento degli obiettivi

¹ Per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi vengono utilizzati gli indicatori elencati nell'allegato 4 del messaggio.

² Il rapporto di gestione del Consiglio federale informa sul grado di raggiungimento degli obiettivi.

Art. 30 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.